

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2026

INDICE

- ART. 1 - COMPITI
 - ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
 - ART. 3 - NOMINA E DECADENZA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE
 - ART. 4 - CONVOCAZIONE - LUOGO DI RIUNIONE
 - ART. 5 - TECNICI ESTERNI. NOMINA
 - ART. 6 - FORMULAZIONE DEL PARERE
 - ART. 7 - VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI
 - ART. 8 - RICHIESTE DI INTERVENTO – DOMANDA: MODALITÀ E CONTENUTO
 - ART. 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO
 - ART. 10 - DIRITTI DI: ISTRUTTORIA, SOPRALLUOGO E VERIFICHE
 - ART. 11 - NORMA FINALE
-

ART. 1 - COMPITI

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito indicata in "Commissione"), di cui all'art. 141/bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (RD 06.05.1940 n. 635) come modificato dal D.P.R. 28.05.2001, n. 311, art. 4), ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi, sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del citato T.U.L.P.S. (RD 18.06.1931 n. 773), al fine del rilascio delle Licenze di Polizia Amministrativa (artt. 68 e 69) attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, nel rispetto altresì della normativa antincendio DPR 151/2011 e della normativa sulla sicurezza luoghi di lavoro, D. Lgs. 81/2008 e del DM 37/2008.

1. In particolare la Commissione, ai sensi dell'art. 141 del citato Regolamento del T.U.L.P.S., provvede a:
 - a. Esprimere pareri sui progetti di nuovi locali o impianti di pubblico spettacolo, impianti sportivi, ovvero nei casi di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b. Verificare le condizioni di stabilità, sicurezza ed igiene dei locali realizzati o ristrutturati e degli impianti, indicando gli opportuni interventi ritenuti necessari nell'interesse dell'igiene e della prevenzione infortuni;
 - c. Accertare la conformità alle vigenti disposizioni e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d. Accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 08.01.1998 n. 3, avvalendosi anche di personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco delle attrazioni e spettacoli viaggianti di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 337;
 - e. Controllare – secondo un programma redatto dalla stessa Commissione - che siano rispettate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti da assumere;

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale è composta:

1.1 Dai seguenti membri ordinari:

- a. dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b. dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, o suo delegato;
- c. dal Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale, o da un medico suo delegato;
- d. dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e. dal Comandante Provinciale Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f. da un Esperto in elettrotecnica.

1.2 Dai seguenti membri aggiuntivi quali aggregati a titolo consultivo, ove occorra:

- a) uno o più Esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
- b) un Rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, per gli impianti sportivi

2. La Commissione può essere integrata, su richiesta, da un Rappresentante degli Esercenti dei locali di pubblico spettacolo e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.
4. Il presidente, sentita la Commissione, individua i componenti designati ad effettuare i controlli di cui alla lettera e) del precedente art. 1.2 , ai sensi dell'art. 141 bis, comma 9, del Regolamento del T.U.L.P.S.

ART. 3 - NOMINA E DECADENZA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

1. Il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti previsti dalla legge sulla base delle designazioni fornite dagli Enti esterni interessati.
2. Ogni membro ordinario ha facoltà di nominare un proprio delegato; tale delega deve essere conferita con atto scritto. E' consentito il conferimento della delega unica per tutta la durata in carica della Commissione.
3. Ogni componente effettivo ha l'obbligo di nominare uno o più supplenti che possano sostituire lui od il proprio delegato nei casi di assenza od impedimento. Tale nomina deve essere conferita con atto scritto. E' consentito il conferimento di nomina unica per tutta la durata in carica della Commissione.
4. La Commissione dura in carica tre anni come previsto dal comma 2 dell'art. 141bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. . Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno quattro mesi prima della scadenza prevista. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. n. 293/1994.
5. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza dalla nomina. Il Sindaco, in qualità di Presidente, provvede alla attestazione delle assenze e conseguentemente a disporre la decadenza e la surroga con nuova nomina.
6. Non vi sono limiti di rinnovo della designazione per i componenti.

ART. 4 - NOMINA TECNICI ESTERNI

1. Gli eventuali Esperti aggiuntivi di cui al precedente art. 2 punto 1.2, possono essere nominati dal Sindaco in considerazione della loro specializzazione e in occasione del presentarsi dei casi specifici che ne richiedano la relativa professionalità e saranno convocati quando necessario.
2. L'incarico decade automaticamente alla scadenza dello specifico incarico o del mandato della Commissione.
3. Il compenso previsto per tali Commissari, ove dovuto, sarà erogato nella misura prevista dalla vigente normativa ovvero secondo quanto stabilito da convenzioni all'uopo stipulate, o secondo quanto definito al successivo art. 9.

ART. 5 - CONVOCAZIONE - LUOGO DI RIUNIONE

1. La Commissione si riunisce presso la Casa comunale ovvero nel luogo indicati dal Presidente

nell'avviso di convocazione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti componenti, titolari e supplenti ai recapiti indicati in fase di nomina e preferibilmente mediante posta elettronica ordinaria o certificata.
3. Gli avvisi contengono il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
4. L'avviso di convocazione, relativo alla fase istruttoria, è inviato anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare alla riunione, assistito da personale di sua fiducia.
5. Il Presidente, qualora necessario, può convocare la Commissione in fase di preistruttoria.
6. L'avviso di convocazione è inviato, fatte salve situazioni di motivata urgenza, almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno da trasmettere di norma in formato digitale e, solo su richiesta o per particolari interventi, anche in formato cartaceo.
7. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 6 può essere ridotto fino a due giorni; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
8. Allo scopo di garantire sempre la regolare costituzione dell'organo, è sempre ammesso, per ciascuna Amministrazione od organizzazione interessata, il potere di delegare un soggetto determinato in caso di accertata assenza o impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente.
9. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi cui al riguardo all'art. 51 C.P.C.
10. I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare o ravvisino le circostanze di cui all'art. 51 C.P.C., provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a conferire le deleghe di cui al punto precedente;
11. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.
12. Nel caso in cui siano necessari chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente o il progettista.
13. Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti tutti i membri ordinari di cui al precedente art. 2, comma 1.1 ai sensi dell'art. 141bis, comma 2 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

ART. 6 - FORMULAZIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione è redatto sotto forma di verbale motivato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, espresso con l'intervento di tutti i componenti, ai sensi dell'art. 141-bis, comma 7 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed è sottoscritto dai componenti e dal segretario.
2. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
3. Ogni componente della Commissione ha diritto di fare verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.
4. Il parere può essere espresso anche con eventuali prescrizioni vincolanti.
5. Il parere espresso dalla Commissione per una istanza è dato per scritto ed è partecipato immediatamente al richiedente, qualora prenda parte ai lavori della Commissione, ovvero trasmesso allo stesso nelle forme di legge.

6. La Commissione si riserva, comunque, di disporre eventuali sopralluoghi al fine di effettuare opportune verifiche di situazioni attuali e/o pregresse, dandone opportuna informazione agli interessati al procedimento.

ART. 7 – SOPRALLUOGHI E VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI

1. Ai fini della verifica di cui all'art. 141, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (*condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicazione delle misure e cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni*), gli interessati devono comunicare alla Amministrazione comunale l'avvenuto approntamento del locale e degli impianti con richiesta di sopralluogo che sarà programmato, di norma, non oltre il quindicesimo giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.
2. In caso di manifestazione temporanea, nella richiesta di sopralluogo deve essere indicata la data di approntamento dei luoghi o locali e degli impianti e in tal caso il sopralluogo di verifica di cui al comma 1 sarà effettuato in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione ed in ogni caso non oltre il giorno precedente la data prevista per la manifestazione stessa.
3. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni è fatto obbligo di verificare il rispetto degli adempimenti imposti al richiedente prima dell'inizio dell'allestimento o dell'inizio dell'attività.

ART. 8 - RICHIESTE DI INTERVENTO – DOMANDA: MODALITÀ E CONTENUTO

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione – al fine di poterne predisporre la convocazione e il sopralluogo nei termini di cui ai precedenti art. 5 e 7 - è indirizzata alla casella P.E.C. istituzionale del Comune di AGRATE CONTURBIA, entro i seguenti termini:
 - a. almeno 60 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, nel caso si tratti di istanza di valutazione di documentazione per esame progetto ovvero parere preventivo di fattibilità per progetti di nuova realizzazione o di sostanziale modificazione;
 - b. almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, salvo motivi di comprovata urgenza.
2. Tutti i documenti allegati, in regola con la legge sul bollo, saranno esibiti in originale ovvero in copia conforme, redatti da tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale.
3. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei luoghi, locali o impianti, assegnando un termine per adempiere, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis L. 241/90. In caso di mancato adempimento la domanda verrà archiviata a cura del Responsabile del procedimento, che ne darà comunicazione all'Interessato e alla Commissione nelle forme di legge.
4. La richiesta di integrazione interrompe i termini del controllo e gli stessi riprenderanno dal momento della formale presentazione.

ART 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Le spese di funzionamento e di sopralluogo sono a totale carico del richiedente l'intervento e/o interessato alla verifica.
2. La Giunta Comunale provvede a deliberare gli importi di istruttoria, di sopralluogo, di verifica con le modalità di cui al successivo art. 10, nonché la corresponsione di eventuali gettoni di presenza per i membri esterni della commissione e/o di compenso tecnico per i tecnici esterni di cui all'art. 4.
3. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento da effettuare a favore della

Tesoreria Comunale del Comune di AGRATE CONTURBIA; la ricevuta di versamento deve essere allegata alle relative fasi dell'istanza presentata al Comune.

4. Il mancato versamento degli importi indicati nel presente articolo comporta il non esame della pratica e la conseguente archiviazione della richiesta.
5. Per eventuali pendenze sarà emesso un apposito ruolo coattivo o altra forma di riscossione secondo le disposizioni di legge.
6. Le indennità relative al compenso tecnico saranno liquidate ogni sei mesi.
7. Nessun compenso è riconosciuto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria eventualmente intervenute.

ART. 10 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA, SOPRALLUOGO E VERIFICHE

1. Con lo stesso provvedimento di cui all'art. 9 dovranno essere previsti anche i diritti di urgenza.
 - Il pagamento è dovuto anche in caso di esito negativo, ovvero qualora la Commissione non assuma alcuna determinazione per mancanza di elementi sufficienti (strutture non ancora approntate, ecc.)
 - Il pagamento è dovuto per ogni singola ispezione effettuata in date diverse, anche se relative al medesimo procedimento.
 - Qualora, a seguito di inadempienze del richiedente, si renda necessaria una nuova convocazione della Commissione, è dovuto un ulteriore pagamento della tariffa individuata per la tipologia di intervento.
2. Gli importi sono ridotti per le manifestazioni patrocinate dal Comune, nella misura stabilita nell'atto di concessione del patrocinio.
3. Nessun compenso, né per diritti, né per spese di funzionamento della commissione è dovuto per:
 - i controlli periodici – secondo il programma redatto dalla Commissione - che siano rispettate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, di cui all'art. 141, comma 1, lettera e) del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e riportati all'art. 2, comma 1, lettera e) delle presenti Norme (ai sensi dell'art. 144 del citato Regolamento);
 - le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune;
 - le Manifestazioni organizzate o promosse dal Comune;

L'Amministrazione si riserva, con successivo provvedimento di Giunta, di valutare ulteriori casistiche di esenzione dal pagamento dei diritti.

ART. 11- NORMA FINALE

Le procedure concernenti il presente Regolamento sono disciplinate secondo quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 e dal Regolamento medesimo. Il presente Regolamento: entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; abroga le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.